

ALLE IMPRESE ESPORTATRICI  
LORO SEDI

**Oggetto:** Lettere di credito e certificati d'origine

---

Sempre più frequentemente giungono a questo Ufficio domande di rilascio di certificati d'origine e di visti su fatture che contengono dichiarazioni o certificazioni, richieste dalla presenza di lettera di credito, che danno origine a spiacevoli episodi di contestazione con l'impresa che richiede il documento emesso esattamente secondo le richieste del credito. Si ritiene pertanto utile ribadire alcune regole fondamentali da applicare secondo quanto disposto dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione e dall'Unione Italiana delle Camere di Commercio, in materia di emissione di certificati d'origine da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti CEE n. 2913/92 e n. 2454/93.

Si ricorda innanzitutto che per certificato, ai sensi dell'art. 1 del DPR 445/2000, s'intende "il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione o partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche". Non è pertanto legittimo l'uso di espressioni quali "io certifico" o "we certify" da parte di soggetti diversi dalle Pubbliche Amministrazioni. Qualsiasi attestazione o dichiarazione che l'impresa intendesse rendere in fattura o in altri documenti di cui si richiede il visto camerale dovrà essere definita come dichiarazione (declaration) con esclusivo utilizzo della dizione "io dichiaro" o "we declare".

I certificati d'origine inoltre sono **ESCLUSIVAMENTE** destinati a provare l'origine **NON PREFERENZIALE** delle merci e vale la regola che sul certificato stesso non debbano essere riportate altre indicazioni che quelle previste dal formulario stesso. Qualora esigenze commerciali o bancarie, o disposizioni delle Autorità del Paese di importazione esigano che vengano apposte in fattura menzioni o dichiarazioni di varia natura, queste verranno valutate di volta in volta dalla CCIAA di Padova, che a sua discrezione potrà decidere se accettarle o rifiutarle. Tuttavia si ritiene opportuno precisare che quando nel quadro 6 del certificato si rimanda alla fattura per la descrizione delle merci con la dicitura "descrizione e origini delle merci come da fattura allegata" (descriptions and origin of goods as per attached invoice), la fattura non potrà MAI contenere nessun tipo

di dichiarazione. Questo perché il rimando alla fattura nel quadro 6 del certificato d'origine comporta che la fattura venga fisicamente unita al certificato diventandone parte integrante, e quindi viene essa stessa certificata dall'Ente Camerale.

Inoltre non sono MAI ammesse, né sul certificato d'origine né sulla fattura commerciale né su altri documenti per i quali si richieda il visto camerale, menzioni discriminatorie o negative verso alcuni paesi, menzioni di esclusione o restrizione che siano incompatibili con Convenzioni internazionali e/o leggi nazionali, o menzioni difficilmente verificabili come ad es: dichiarazioni di PURA ORIGINE (pure/exclusively origin) dei beni, dichiarazioni sull'origine delle MATERIE PRIME (raw materials) utilizzate per la produzione di impianti, macchinari accessori e parti di ricambio, menzioni sulla PERCENTUALE (percentage) di elementi esteri nella composizione del prodotto finito. Qualora l'impresa richiedesse il visto su dichiarazioni di questo tenore, lo scrivente Ufficio non le prenderà in alcuna considerazione perché la Camera di Commercio deve certificare soltanto ciò che essa è in grado di accertare e secondo le competenze ad essa attribuite, non potendosi assumere l'onere di certificare tutti i contenuti presenti nei documenti ad essa sottoposti.

Il certificato d'origine è l'UNICO documento riconosciuto che può attestare l'origine non preferenziale delle merci: la presenza di ulteriori dichiarazioni di origine da parte dell'impresa in fattura o in altri documenti aziendali è accettabile purché tali dichiarazioni:

- a) non siano in contrasto con l'origine dichiarata nel certificato;
- b) non siano dichiarazioni che elencano un'origine alternativa delle merci (ad es. italiana e/o spagnola e/o tedesca e/o cinese);
- c) non riportino dizioni del tipo "West Europa origin" (non esiste una identità geopolitica definita Europa dell'Ovest) o "European origin" (origine Europea e origine Comunità Europea non sono la stessa cosa: la Svizzera è in Europa ma non è nella Comunità Europea);
- d) vi sia anche la contestuale richiesta del Certificato d'origine (non si ammette cioè alcuna possibilità di vistare una fattura o altro documento che contenga la dichiarazione di origine senza la contestuale richiesta del certificato d'origine).

Il modulo del certificato d'origine è un documento semplice ed esaustivo, che spesso rischia di venire respinto allo sportello per la presenza di elementi con esso non compatibili, o per banali errori di distrazione. Fra le richieste più frequenti vi è quella di continuare ad utilizzare la vecchia denominazione che l'impresa aveva quando è stata negoziata la lettera di credito, quando nel frattempo l'impresa da SRL è diventata una SPA o viceversa, o ha trasferito la sede legale o ha cambiato la denominazione. Poiché uno dei controlli che vengono effettuati allo sportello è la verifica della corrispondenza di quanto indicato dall'impresa nella casella 1 con i dati giuridici contenuti nella visura camerale, in caso di dati non compatibili il certificato non verrà rilasciato e dovrà essere presentata una nuova richiesta, riportando la ragione sociale dell'impresa qual è nella visura camerale.

Si verifica spesso che di fronte alla richiesta dell' ufficio camerale di eliminare dal modulo del certificato queste menzioni non compatibili o non aggiornate, l'impresa sostiene che quanto richiesto dal credito deve essere riportato esattamente parola per parola nel certificato, altrimenti il credito non viene pagato. Queste giustificazioni tuttavia non sono sostenibili nemmeno sulla base della revisione dei crediti documentari (NU 600) entrata in vigore il primo luglio del 2007, ad opera della International Chamber of Commerce, che dispone all'art. 14 che i dati presenti in un documento diverso dalla fattura commerciale non devono essere necessariamente identici al credito stesso purché non siano con esso discordanti.

Si ricorda che il credito è un contratto commerciale tra le imprese, che non vincola in alcun modo la Camera di Commercio, come ha ulteriormente ribadito anche il Ministero dello Sviluppo Economico nell'allegato alla nota n. 75361 del 29.08.2009, disponendo che in nessun caso può essere addebitata all'Ente Camerale emittente la responsabilità per eventuali discrepanze tra certificato d'origine regolarmente emesso e le condizioni fissate dai crediti documentari

Si invitano pertanto le imprese a fornire la massima collaborazione nell'applicazione di queste indicazioni al fine di rendere meno oneroso e più rapido il rilascio dei documenti. Si invitano infine le imprese a far presente agli Istituti bancari in sede di redazione del documento di credito di eliminare quanto più possibile qualsiasi riferimento al contenuto da dare al certificato d'origine, contenuto che il credito non può né imporre né negoziare, trattandosi di un documento rilasciato da una Pubblica Amministrazione secondo regole stabilite da convenzioni internazionali, da norme nazionali e dal Codice Doganale, su cui il credito non può sindacare né derogare.

Si ringrazia per la collaborazione fornita.

Il Dirigente

Roberta Tonellato